

Specismo ed antispecismo nella tutela degli animali. Gli animali sono o non sono tutti uguali dinanzi alla legge?*

Francesco Paolo Traisci

1.- Premessa: specismo ed antispecismo: è questo il problema!

Ringrazio per il gentile invito a partecipare a questo colloquio che ruoterà intorno alle tre sentenze, di recentissima uscita, provenienti da tre organi giudicanti diversi, a testimonianza della complessità del tema. Si tratta infatti di una sentenza del Consiglio di Stato italiano, una della Cassazione ed una della Corte di Giustizia Europea, tutte legate da un unico fil rouge: la tutela del benessere animale. Poi partono le differenze perché le tre sentenze analizzano, da tre differenti angolazioni, una disciplina che si sta stratificando. Una disciplina proveniente da una congerie di fonti e che la giurisprudenza, a vari livelli, è stata (e sarà ancora, in futuro) chiamata ad integrare e razionalizzare.

Scorrendo il programma di questo incontro con i titoli delle relazioni e l'elenco degli illustri colleghi che intervengono non posso non notare l'eterogeneità degli interventi e la complessità delle tematiche affrontate da ciascuno, tutte legate alle molteplici sfaccettature della questione del benessere animale, alcune delle quali, come accennato in precedenza, sono affrontate dalle tre pronunce messe a confronto. Il che mi consentirà di ridurre all'osso le considerazioni preli-

minari ed introduttive a questa breve relazione, che cercherà di dare una risposta alla domanda che ho aggiunto al titolo che a suo tempo avevo annunciato e che serve anche per chiarirne meglio i termini.

Mi rendo conto che il titolo scelto, nella sua accezione tradizionale, alluderebbe alla contrapposizione fra l'animale umano e le altre specie di esseri viventi, con il contrasto fra la visione antropocentrica, specistica appunto, di chi ritiene che solo l'uomo possieda dei diritti e quella animalista, antispecistica che, invece, attribuisce alcuni diritti a tutti gli esseri viventi, senza distinguerli dalla specie umana.

Una linea di divisione fra la prospettiva di un essere umano come essere superiore a tutti gli altri ed unico destinatario della personalità giuridica e quella che vede quest'ultimo come una delle tante specie di esseri viventi, tutti, chi più chi meno, accomunati dalla capacità di ragionare, di soffrire, di provare piacere e dolore, fisico e psichico.

Ma io vorrei andare oltre e capire se possa esserci un ulteriore specismo, ossia un'ulteriore distinzione fra specie animali e sintetizzando tutto in una semplice domanda: Gli animali sono o non sono tutti uguali dinanzi alla legge?

La risposta, per chi conosce, anche superficialmente, la materia, può apparire ovvia: mentre gli uomini, può richiamarsi il famoso cartello appeso nelle aule dei Tribunali, appartenente all'iconografia classica, che afferma in modo, alquanto sibillino, che "la Legge è uguale per tutti", per gli animali la legge non è uguale per tutti, e quindi gli animali non sono tutti uguali dinanzi alla legge!

Ma dopo questa che, a molti, può apparire un'ovvia affermazione, cerchiamo di approfondire la questione rispondendo a qualche ulteriore domanda. Gli animali non sono tutti uguali dinanzi

(*) Questo contributo sviluppa le considerazioni esposte oralmente durante l'Incontro, tenutosi on line il 16 aprile 2021, *Benessere animale, scienza e giurisprudenza. Tre sentenze in cammino*, organizzato dall'AIDA - Associazione Italiana di Diritto Alimentare. In considerazione della originaria natura di relazione seminariale del presente scritto, non sono state aggiunte note. Ogni riferimento bibliografico o a testi normativi può trovarsi in F.P. Traisci, *Animali e Umani: Il tentativo di un inquadramento razionale e unitario dell'animale anche nel nostro sistema giuridico*, Napoli, 2021.

alla legge, bene ...

Ma in che cosa sono diversi ed in che cosa sono uguali?

E, poi, in base a quali classificazioni ricevono una disciplina differenziata?

E, infine, sono veramente giustificate le discriminazioni fra le varie categorie, specie o classi di animali?

2.- L'animale oggetto di diritti: il suo inquadramento giuridico in funzione dell'ottica utilitarista

Dopo aver posto le basi del problema partiamo da alcune brevi premesse di inquadramento. Come tutti credo ormai sappiano, il diritto privato ha sempre inquadrato gli animali, indistintamente, fra i beni, valutandone quindi l'utilità che possono rappresentare per l'uomo. In questa prospettiva utilitaristica, il diritto romano (poi ripreso dalle codificazioni moderne ed anche dal case law anglosassone) distingueva fra l'animale domestico e quello selvatico, con in mezzo la categoria degli animali "mansuefatti", ossia appartenenti a specie selvatiche ma stanziati sul fondo privato e quindi, in un certo senso, "incorporati" ad esso fino al momento della migrazione verso altro fondo. Il primo era considerato alla stregua di un comune bene patrimoniale e, come tale, oggetto dell'attività d'impresa dell'uomo rivolta proprio allo sfruttamento dell'energia genetica dell'animale: la zootecnia. Sarebbe poi troppo lungo ed, in definitiva, inutile perché a tutti ben noto, anche solo accennare all'evoluzione dell'inquadramento giuridico di allevamento da attività di sfruttamento delle energie naturali del fondo (e quindi dell'attività di coltivazione) come attività dell'impresa agricola ex sé al fine di evidenziare il conseguente allargamento del novero delle specie animali in esso ricomprese. Il secondo (quello selvatico), al contrario, non ha mai avuto grande rilievo per il diritto (privato) essendo considerato *res nullius*, e come tale, venendo considerato come oggetto di appropriazione da vivo o (più spesso, purtroppo) da morto, attraverso la caccia, che per il diritto romano era un diritto che spettava a chiunque.

Della terza categoria, quella degli animali mansuefatti, infine, abbiamo qualche accenno nel diritto romano poi trasfuso in tutte le principali codificazioni continentali, sempre in ottica proprietaria.

3.- La distinzione fra animale domestico e animale selvatico e le varie distinzioni dell'animale domestico in funzione della sua tutela

E sulla distinzione fra animale domestico ed animale selvatico si è a lungo basato il diverso livello di protezione giuridica, atteso che a lungo la disciplina di tutela contro i maltrattamenti degli animali è stata riservata agli animali domestici. In tal senso, come molti sanno, il primo testo normativo occidentale emanato in ottica di tutela animale è stato il Martin's Act inglese del 1822, che proibì gli atti di inutile crudeltà in pubblico nei confronti degli animali domestici (e nemmeno tutti ma solo di quelli rientranti nelle seguenti specie: "*Horses, Mares, Geldings, Mules, Asses, Cows, Heifers, Steers, Oxen, Sheep, and other Cattle*", ossia equini, bovini, ovini ed altri tipi di bestiame), esclusivamente in caso di maltrattamenti in pubblico, mostrando così la propensione ad una tutela della sensibilità morale dell'uomo che assiste ai maltrattamenti, piuttosto che di quella, fisica, dell'animale maltrattato. Tale indicazione è apparsa anche nelle normative degli altri paesi che hanno preso a modello l'Act inglese e poi in quella, più articolata, francese (la celeberrima *Loi Grammont*) che da quella aveva preso le mosse. Ancora oggi buona parte dei commentatori, nei vari modelli, sostiene che il vero oggetto di tutela è la pietà umana per l'animale, tanto che in base a questo criterio si ritiene di poter distinguere le specie animali i cui maltrattamenti possono essere puniti rispetto a quelle il cui maltrattamento non costituirebbe reato. E ciò, malgrado la sparizione del requisito della pubblicità e di quello della domesticità dell'animale.

Tutto questo non può considerarsi una traccia di specismo che, per fortuna, sta scomparendo?

Ma anche la successiva normativa di tutela dell'a-

nimale domestico appare, quantomeno in parte improntata sulla distinzione specistica. Sono in una platea di agraristi. Non devo quindi soffermarmi sulle varie direttive orizzontali sulla stabulazione che diversificano l'allevamento dei gallinacci rispetto a quello dei bovini e quello dei suini. In questo caso, rispetto ad altri che vedremo, lo specismo appare giustificato dall'ottica animalista di adattare i requisiti minimi generali di ricerca e tutela del benessere animale alle singole specie in base alle caratteristiche etologiche di ciascuna, così come ben indicato in tutti i moderni strumenti.

Diverso tuttavia è il caso della macellazione. Come è noto, infatti, una delle eccezioni all'obbligo di stordimento, oltre a quella delle macellazioni rituali, oggetto, nel corso del presente incontro, di altri mirabili ed interessantissimi interventi, è quella degli animali di bassa corte, per i quali la sedazione preventiva non è prescritta e che possono addirittura essere, legittimamente, oggetto di sospensione (e di sanguinamento) prima (o in assenza) di essa.

Peraltro, per molte specie è consentita anche la macellazione all'interno dell'impresa agricola, ed in particolare per le specie ovine, caprine, suine, pollame e per le specie cunicole (conigli e lepri di allevamento, in buona sostanza), nella misura in cui sia realizzata dallo stesso allevatore e la carne sia destinata al consumo dello stesso allevatore e della sua famiglia, essendo tuttavia anche permessa la vendita commerciale dei prodotti derivanti da animali macellati al di fuori del mattatoio, nella misura in cui la vendita abbia ad oggetto esclusivamente i prodotti di questa provenienza all'interno dell'azienda agricola oppure in mercati di zona ad opera dello stesso allevatore o, infine, in commerci al dettaglio della zona, mentre è stata vietata la macellazione "familiare" di bovini ed equini (e, pertanto, la conseguente commercializzazione delle carni).

Anche nella normativa sulla sperimentazione, si trovano delle seppur minime tracce di specismo infranimale.

In particolare, un riferimento viene fatto ai primati, i quali, purtroppo per loro, per ragioni di vicinanza

biologica con la specie umana, sono stati spesso oggetto di sperimentazione scientifica (ma anche cosmetica e farmaceutica, come è emerso di recente relativamente alla ricerca dei vaccini contro il COVID 19). Per le medesime ragioni di vicinanza, tuttavia, la loro utilizzazione in esperimenti scientifici ha suscitato e continua a sollevare numerose questioni etiche e pone difficoltà relativamente alla possibilità di soddisfare i loro bisogni sociali e comportamentali all'interno di un laboratorio. In tal senso pare sufficiente il richiamo alla lettera del considerando n. 17 della Direttiva sulla sperimentazione su animali nella sua attuale versione, n. 63/2010. E, pertanto, le finalità per le quali i primati possono essere utilizzati nelle procedure sono limitate, ai sensi dell'art. 8 della medesima Direttiva, a quelle destinate alla conservazione della specie ed alla ricerca medica su malattie umane invalidanti o suscettibili di portare alla morte. Questo spiega la cautela utilizzata dal nostro Consiglio di Stato, nella valutazione del rispetto delle procedure previste dalla Direttiva (ed in generale della ben nota metodologia delle 3 R di Russell e Burke, a cui si ispira la normativa nel settore), in una delle tre pronunce oggi esaminate (in particolare della celebre sentenza n. 1186 del 28 gennaio 2021). Malgrado ciò, come ben evidenziato dalla pronuncia stessa, la sperimentazione sui primati non è affatto vietata, quando svolta nel pieno rispetto della normativa Europea e nazionale, che impone, fra l'altro, "un obbligo di costante monitoraggio con relativa pubblicazione dei dati sul benessere animale".

4.- *Lo specismo nella tutela dell'animale selvatico*

Per l'animale selvatico, lo specismo fra specie animali l'ha sempre fatta da padrona, laddove, storicamente, la normativa sulla caccia ha sempre distinto fra le specie cacciabili e quelle protette, restringendo sempre di più (per fortuna) il novero delle prime.

Nel nostro ordinamento, ad esempio, laddove in precedenza l'elenco di specie nocive consentiva l'abbattimento senza alcuna preclusione e con

qualsiasi mezzo di un gran numero di specie animali ritenute dannose per l'uomo (quali, fra i tanti, lupi, aquile, gufi ed altri rapaci), l'art. 11 della legge del 1977 n. 968, aveva disposto che, salvo per le specie indicate e nei periodi previsti per la caccia, era "vietato abbattere, catturare, detenere o commerciare la fauna selvatica italiana" e lo stesso concetto è stato ribadito con l'art. 12 della legge dell'11 febbraio 1992 n. 157, che ha previsto che (con eccezione dell'attività venatoria, definita in modo assai comprensivo come quella che "si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge") "ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore", con l'unica eccezione di topi, ratti ed arvicole (un'ulteriore specie di roditori), specie per le quali non si applica la legge stessa, consentendone, quindi, il libero abbattimento. Per tutte le altre specie, poi, la normativa distingue fra specie protette e specie cacciabili e, all'interno dell'elenco di queste ultime, fra le varie specie.

Ciò anche in quanto l'attività venatoria appare regolata, dai singoli paesi membri dell'UE, seguendo le indicazioni delle due direttive chiamate "Uccelli" e "Habitat", ossia, rispettivamente, la Direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e quella n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla "conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" e le rispettive modifiche ed aggiornamenti, impostate proprio sul criterio della discriminazione fra specie non cacciabili e specie cacciabili seguendo determinate prescrizioni, a loro volta ispirate a due famose convenzioni internazionali, rispettivamente, la Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971 ed il Trattato di Berna 1979.

L'impostazione di base di entrambe è quella di una distinzione fra specie rigorosamente protette e specie protette, con l'inserimento di ciascuna specie in uno dei due elenchi: quello delle specie rigorosamente protette e quello delle specie protette.

Cosicché, per quanto riguarda la normativa a tutela degli "Uccelli", in relazione gli esemplari delle specie inserite nel primo elenco, è stato imposto un regime stretto di protezione, in virtù del quale, con l'art. 5, sono state rigorosamente vietate qualsiasi forma di cattura, di detenzione e di uccisione intenzionale e di molestia volontaria specialmente durante il periodo di riproduzione e di dipendenza, di danneggiamento di asportazione di nidi e delle uova, nonché di deterioramento dell'habitat e, con l'art. 6 è stato proibito ogni tipo di commercio di esemplari vivi o morti o anche di parti del loro corpo.

Gli stessi divieti non si applicano agli uccelli inseriti nell'allegato II, i quali, ai sensi dell'art. 7, possono quindi essere oggetto di atti di caccia, "in funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità nel quadro della legislazione nazionale", ma anche di tutte le attività di vendita e propedeutiche alla stessa tanto degli esemplari vivi quanto di quelli morti o di parti o prodotti ottenuti da questi. Per questi ultimi, quindi, si è preferito lasciare, ai singoli Stati membri, la regolamentazione nazionale, purché prevedano un divieto di far "ricorso a qualsiasi mezzo, impianto e metodo di cattura o di uccisione, in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie" (art. 8). Pare quindi evidente che l'inserimento nell'elenco delle specie rigorosamente protette attribuisce un livello di tutela molto più elevato agli esemplari di quelle specie (di fatto un diritto alla vita), che invece appare assolutamente limitato per quelli inseriti nell'elenco delle specie relativamente protette, alle quali, pur regolamentata, la caccia non è esclusa, anche se, non potrà mai essere consentita quando determina l'estinzione della specie, tanto che il numero di esemplari uccisi deve essere compatibile con la conservazione della specie. In tal senso, quindi, l'inserimento della propria specie nella seconda lista, attribuisce all'esemplare una tutela assolutamente minore, in quanto ne consente la caccia, seppur prevedendo una protezione durante i periodi di maggiore vulnerabilità, ossia nei periodi di nidificazione, di riproduzione e

nel periodo in cui i giovani esemplari sono dipendenti da quelli adulti. Cosicché, proprio in questa prospettiva, la direttiva ha inquadrato specificamente quali uccelli appartenerebbero alle specie migratorie, considerati più vulnerabili di altri, impedendone la caccia anche durante gli spostamenti verso i luoghi di riproduzione, in modo che il periodo di caccia risulti ben definito.

Sugli stessi principi specifici si poggia il secondo pilastro della disciplina comunitaria, rappresentato dalla Direttiva 1992/43 del 21 maggio 1992 (con le successive modifiche), relativa alla Conservazione degli Habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche detta Habitat, anch'essa specularmente alla disciplina pattizia di provenienza internazionale.

Lo scopo di questo strumento normativo è, come afferma lo stesso art.2, quello di "salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato".

Per il raggiungimento di questo obiettivo, la Direttiva ha stabilito misure volte ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat e delle specie di interesse comunitario elencati nei suoi allegati. Di modo che essa è costruita intorno a due punti fermi: la rete ecologica Natura 2000, da un lato, che ha individuato un elenco di siti naturali nell'ottica della conservazione di habitat e specie e, dall'altro, due diversi elenchi di specie, con tutela diversificata fra loro.

Cosicché, ai fini dell'applicazione dei propri strumenti in modo assolutamente analogo a quanto disposto nella direttiva Uccelli, la direttiva Habitat ha provveduto a redigere due elenchi di specie, negli allegati IV e V, il primo dei quali contenente specie per le quali l'art. 12 ha predisposto un regime di "rigorosa tutela" consistente nel divieto di cattura ed uccisione deliberata, in quello di perturbare deliberatamente gli esemplari in natura, segnatamente durante i periodi di riposo e riproduzione, di distruggerne o raccoglierne le uova in natura e di deteriorare o distruggere i siti di riproduzione e di riposo, nonché una proibizione asso-

luta di possesso, trasporto, commercializzazione e scambio a fini commerciali di esemplari vivi (salvo che non siano stati catturati prima dell'entrata in vigore della direttiva) o morti o di parti di essi, mentre, per quelle di cui al secondo, relativo alle "specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura ed il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione", l'art. 14 ha previsto che gli Stati membri, qualora dovessero ritenerlo necessario, possono adottare misure affinché "il prelievo nell'ambiente naturale di esemplari delle specie della fauna (...), nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente", disponendo, in particolare, prescrizioni relative all'accesso a determinati settori, divieti temporanei di prelievo e di sfruttamento di determinate popolazioni e, in generale, una regolamentazione dei periodi e dei metodi di caccia. In buona sostanza, quindi, anche questa direttiva distingue fra specie non cacciabili e specie cacciabili, fornendo agli esemplari delle prime una tutela ben più ampia.

A livello nazionale, poi, queste direttive sono state attuate attraverso proprie norme, che hanno messo in atto un dispositivo generale di tutela della biodiversità oltre che della flora e della fauna selvatica, ma anche piani di azione specifici per singole specie animali o per specifiche zone o particolari tipologie di habitat, accentuando quindi ancor di più l'aspetto specifico della tutela.

Ad esempio, il nostro ordinamento ha disciplinato con attenzione la tutela di alcune specie minacciate di estinzione ma potenzialmente pericolose per l'uomo e per i suoi interessi economici (in particolare, per quanto riguarda i danni a colture ed allevamenti). Così come in altri ordinamenti, anche nel nostro sono stati elaborati piani di reintroduzione e protezione sul nostro territorio dei grandi predatori, con piani di azione specifici per alcune specie come l'orso bruno (Pacobace, ossia Piano d'Azione interregionale per la Conservazione dell'Orso Bruno nelle Alpi Centro-Orientali del 2010), che operano nel quadro di un rigoroso divieto di abbattimento, disturbo, cattura e commercio di esemplari di tale animale, anche

se con alcune deroghe, l'invocazione delle quale ha dato origine ad alcuni casi giudiziari di particolare rilevanza mediatica.

Per altro verso, la stessa Unione ha avuto modo di occuparsi direttamente della protezione particolare di altre specie animali. Fra queste le foche, con il Regolamento (CE) n. 1007/2009 del 16 settembre 2009, poi riformato con il Regolamento (UE) 2015/1775 del 6 ottobre 2015, che ha vietato l'introduzione nel mercato unico di prodotti derivati da tali animali, come carne, olio, grasso e pelli, spesso utilizzati nell'abbigliamento e nella farmaceutica, in considerazione del fatto che "le foche sono esseri senzienti che possono provare dolore, angoscia, paura e altre forme di sofferenza" e "del benessere degli animali e in merito alla possibile presenza sul mercato dell'Unione di prodotti derivati da foche uccise secondo modalità che causano eccessivi dolore, angoscia, paura e altre forme di sofferenza".

Allo stesso modo l'impronta specistica caratterizza fortemente anche la disciplina del commercio degli animali selvatici, così come delineata dal CITES (ossia la Convenzione Internazionale di Washington sul Commercio internazionale di Specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione, sottoscritta nel 1973 ed entrata in vigore il 1° luglio del 1975), che operando nel quadro del PNUE, ossia del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, ha disciplinato il commercio di 35.000 specie vegetali ed animali. In tale quadro normativo, le specie animali sono state divise in tre gruppi, ciascuno oggetto di uno specifico elenco al quale è stata dedicata un'apposita Appendice con le proprie norme di tutela, ripartiti, nella maggior parte dei casi secondo lo status delle loro popolazioni e secondo l'impatto che il commercio internazionale può avere, con una disciplina più restrittiva.

Cosicché, l'Appendice I riguarda tutte le specie minacciate di estinzione, il commercio degli esemplari delle quali "deve essere sottoposto ad una regolamentazione particolarmente stretta, allo scopo di non mettere ancora più in pericolo la loro sopravvivenza, e non deve essere autorizzato che in condizioni eccezionali". La Seconda,

invece, elenca, oltre alle specie minacciate di estinzione per le quali i singoli Stati hanno sollevato una specifica eccezione, "tutte le specie che, pur non essendo necessariamente minacciate di estinzione al momento attuale, potrebbero esserlo in un futuro se il commercio di dette specie non fosse sottoposto a una regolamentazione stretta avente per fine quello di evitare uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza" nonché "quelle specie che devono essere oggetto di una regolamentazione, allo scopo di rendere efficace il controllo del commercio degli esemplari di specie già presenti nelle Appendici I e II", ossia quelli appartenenti a specie che possono essere confuse con gli appartenenti alle altre specie inserite nei due elenchi precedenti, mentre nella terza lista sono elencate quelle che i singoli Stati, per quanto di loro competenza, intendono sottoporre ad una regolamentazione avente per scopo quello di impedire o di restringere il loro sfruttamento, e tali da richiedere la cooperazione delle altre Parti per il controllo del commercio.

E nello stesso senso, allo specismo ed alla distinzione del livello di tutela degli animali in funzione della categoria in cui è inserita la specie animale alla quale l'esemplare oggetto di commercio appartiene, sono ispirate i due Regolamenti Europei di recepimento del CITES, ossia il Regolamento n. 3626/82 del 3 dicembre 1982 e, successivamente, il Regolamento n. 338/97 del 9 dicembre 1996, relativi alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, i quali hanno ripreso dalla Convenzione il sistema di documentazioni da presentare preventivamente all'introduzione all'interno del territorio dei singoli Stati, adattandolo al contesto europeo di un mercato unico allora in fase di costituzione.

E l'impostazione specistica delle varie normative ha una chiara spiegazione: la prospettiva utilitaristica che, soprattutto all'inizio, animava e che ancora, quantomeno in parte anima, la normativa ambientale: quello della tutela della biodiversità come diritto dell'uomo a vivere in un ambiente variegato e completo di tutte le specie animali e vegetali che sono riuscite a sopravvivere all'ag-

gressione dell'uomo, mirando quindi ad una diversità, conservazione ed ottimizzazione di tutte le risorse che rendano la vita umana più gradevole, e non già alla tutela del benessere animale, contro ogni dolore o sofferenza psicofisica.

5.- *L'antispecismo. Le possibili linee comuni della tutela: il benessere animale*

La visione della tutela animale opposta a quella specistica appena individuata è quella di porre tutti gli animali su di una base d'uguaglianza. Questa prospettiva è chiaramente quella annunciata dall'art. 1 della Dichiarazione dei Diritti degli Animali dell'UNESCO nella cui premessa si afferma: "Considerato che ogni animale ha dei diritti", mentre il successivo art. 1 ribadisce che "Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza", diritti che poi vengono declinati declinando poi nei 13 articoli successivi come spettanti indistintamente a tutti gli animali, a prescindere quindi dalla specie a cui appartengono.

In via di estrema schematizzazione, possiamo rilevare che, al fine di considerare il benessere degli animali, questo documento prevede come sia necessario assicurare il soddisfacimento dei loro bisogni essenziali, garantendo loro: 1) un facile accesso all'acqua fresca e ad una dieta in grado di favorire lo stato di salute in modo da non farli soffrire di fame, di sete e di cattiva nutrizione; 2) un ambiente fisico adeguato, comprendente ricoveri e una zona di riposo confortevole; 3) cure adeguate da malattie, ferite e traumi, attraverso la prevenzione o la rapida diagnosi ed una pronta terapia; 4) di poter manifestare le caratteristiche comportamentali specifiche della propria specie; 5) condizioni che evitino la sofferenza mentale.

Una certa contraddittorietà è tuttavia presente in questa dichiarazione anche relativamente alla sua ottica antispecistica, laddove l'assenza di un divieto assoluto di mettere a morte l'animale, con l'indicazione, al contrario, di non poterlo metterlo a morte "inutilmente" e dal divieto di tutti gli atti di sofferenza, fisica e psichica inutili, potrebbe dare

luogo ad una individuazione di questa utilità/inutilità proprio in relazione alla specie animale ed ai suoi rapporti con l'uomo.

Per altro verso, pur riconoscendo come questa Dichiarazione abbia una portata meramente declamatoria, visto che rappresenta (anche testualmente) un invito ai vari legislatori, nazionali e sovranazionali a mettere in atto i precetti sui quali essa si fonda attraverso la propria normativa, è tuttavia necessario mettere in evidenza che si tratta comunque di un'importante testimonianza di uno spirito di nuova sensibilità nei confronti degli animali con il primo riconoscimento per gli animali di alcuni dei diritti proclamati nelle varie elencazioni di diritti fondamentali riservati agli esseri umani.

Una seconda, altrettanto nota ed importante, testimonianza di questa nuova sensibilità si trova negli ultimi trattati dell'Unione Europea ed, in particolare, nella rinnovata formulazione dell'art. 13 del TFUE (così come riscritto dal Trattato di Lisbona), il quale impone agli organi dell'Unione ed agli Stati membri, "nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio", "di tenere pienamente conto del benessere degli animali in quanto esseri senzienti", rispettando, nel contempo, "le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale", come ben ci spiegheranno le relazioni sulle macellazioni rituali. Dunque, l'art. 13 TFUE considera indistintamente gli animali in quanto esseri senzienti ed impone ai propri organi, ma anche a quelli degli Stati membri, di tenere in adeguata considerazione il loro benessere, in quanto, appunto, esseri sensibili, con riferimento, quindi, alla loro capacità di sentire, percepire, dal punto di vista soggettivo, la vita e quindi avere una 'coscienza' e, in definitiva, di comprendere ciò che sta accadendo intorno a loro.

La stessa normativa penale, tanto la nostra quanto quella di altri modelli vicini al nostro, non fanno più distinzioni specistiche, nemmeno fra animali

selvatici ed animali domestici. E ciò appare confermato nella sentenza della S.C. oggi oggetto di esame, che conferma l'applicabilità della disciplina penale dei maltrattamenti anche all'animale selvatico, ma soprattutto, fornisce una ulteriore conferma, della compatibilità fra la disciplina della caccia che riconosce, con le proprie disposizioni, i limiti al diritto alla vita dell'animale selvatico, e la disciplina penale che, riconosce i limiti alla propria applicabilità in funzione di quanto stabilito dall'art. 19 delle disposizioni di attuazione del Codice Penale. Quindi, anche nei casi in cui all'animale non venga riconosciuto un diritto alla vita, in quanto, in virtù di quest'ultima norma, la sua uccisione non costituisca un reato, i maltrattamenti evitabili che dovessero precederla, realizzerebbero, al contrario, quella condotta illecita rilevante per il diritto penale.

Cosicché l'unica possibile discriminazione specifica nell'applicazione della normativa penale appare quella di chi tuttora individua l'oggetto della tutela nella pietà dell'uomo che assiste o che ha notizia del maltrattamento dell'animale e non nella sofferenza di quest'ultimo, in modo che solo l'animale oggetto della pietà umana sarebbe tutelato. Ma si tratta una distinzione che appare destinata a scomparire, soprattutto grazie ad una interpretazione giurisprudenziale che riconosce sempre di più questa forma di tutela a ogni specie animale.

E la prospettiva antispesistica si sta facendo largo anche negli altri settori della normativa a tutela dell'animale.

Nel diritto ambientale, innanzitutto essa ha trovato una recente applicazione nel divieto di utilizzazione di alcuni mezzi di cattura idonei a causare nell'animale dolore o sofferenza fisica eccessivi ma anche stress insopportabili, anche nei casi e nei momenti in cui la caccia dell'animale sia consentita. Come accennato in precedenza, infatti, ferme restando le differenti classificazioni valide al fine di consentire la caccia delle varie specie animali e le possibili deroghe nazionali ai divieti ed ai limiti previsti dal legislatore comunitario, entrambe le direttive che abbiamo menzionato in precedenza hanno stabilito un limite inderogabile:

quello del divieto di utilizzazione di determinati dispositivi di cattura, ritenuti fonte di grande dolore fisico per gli animali, a prescindere dalla specie.

In particolare, in aggiunta ai divieti già previsti in ciascuna direttiva, il Regolamento n. 3254/91CEE del 4 novembre 1991, ha proibito "l'uso nella Comunità di tagliole" (art.2) e "l'introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti che contengano pellicce" (art. 3) di talune specie di animali selvatici originari di paesi che utilizzano per la loro cattura, tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà. Sono stati quindi vietati, a partire dal 1995, tanto l'utilizzo di tali dispositivi per la cattura di esemplari delle specie di animali da pelliccia inserite nell'allegato I, quanto l'introduzione, all'interno del mercato unico, di pellicce ed altri prodotti derivati da animali selvatici elencati all'allegato II, quanto, infine, l'importazione di pellicce o simili prodotti da paesi che non siano in grado di garantire che gli animali non siano stati catturati mediante tali dispositivi. Ed è vero che è presente un allegato che delimita le specie di animali che rientrano nell'ambito del Regolamento, ma l'elenco comprende quasi tutti gli animali selvatici che l'uomo uccide per procurarsene la pelliccia, di modo che non si può parlare propriamente di discriminazioni di specie i vari esemplari.

In applicazione a questo regolamento, poi, l'UE ha concluso, nel 1998, due trattati sui metodi di cattura non crudeli, Agreement on International Humane Trapping (Aihts), rispettivamente, con il Canada e la Federazione russa, il primo, e con gli Stati Uniti d'America, il secondo, con la finalità di assicurare che, nei paesi firmatari insieme all'Unione Europea, sia vietata la cattura degli animali mediante i dispositivi vietati sul territorio europeo, in modo da garantire anche un sufficiente livello di benessere degli animali catturati e ricercare nuove soluzioni per migliorarlo ulteriormente.

In generale, quindi, la normativa ha come obiettivo quello di affermare un principio ormai pacifico che l'operazione di cattura dell'animale selvatico

debba avvenire provocando la minore sofferenza possibile e, nel caso abbia come finalità l'uccisione dell'animale, si instauri un rapidissimo stato di incoscienza a cui subentri, il più velocemente possibile, la morte, con l'elaborazione progressiva di parametri a cui sottoporre i vari dispositivi in termini di sicurezza e di efficienza nella cattura e nell'uccisione senza dolore eccessivo dell'animale.

A tale scopo, sono stati determinati degli indicatori del benessere degli animali catturati relativi alla fisiologia, alle ferite e al comportamento dell'animale prima della sua morte, oltre a degli indicatori relativi al tempo necessario affinché l'animale catturato raggiunga uno stato di incoscienza e insensibilità al dolore, al fine di valutare se un metodo di cattura finalizzato all'immobilizzazione rispetti le norme concordate e, in definitiva, se la pelliccia di un animale catturato in quel modo possa essere immessa sul mercato europeo.

In aggiunta alle indicazioni del legislatore europeo, le normative nazionali sulla caccia hanno poi vietato ulteriori tipologie di dispositivi e di pratiche di cattura. Tanto per fare un esempio, il nostro ordinamento, così come molti altri, con la legge sulla caccia del 1992, ha vietato le pratiche di uccellazione (art. 3), la cattura indiscriminata di uccelli vivi mediante reti, trappole o dispositivi simili, e l'utilizzazione di uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali, per gli evidenti motivi legati alla sofferenza indotta da tali pratiche negli animali ad esse sottoposti, nonché "i richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono, mentre l'uso di uccelli vivi come richiamo è autorizzato solo entro stretti limiti relativi alle specie di uccelli utilizzabili ed alle attività di cattura e cessione degli esemplari utilizzati a tal fine (art. 21 r, della stessa legge).

Per altro verso, sempre relativamente alla nostra disciplina sulla caccia, l'art. 21 sub u) vieta l'uso "di munizione spezzata nella caccia agli ungulati; esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari" nonché di impiegare civette e "di usare armi da sparo munite di silen-

ziatore o impostate con scatto provocato dalla preda e di balestre" e limita le tipologie di fucile utilizzabili nella caccia (art. 13).

6.- *Conclusioni: Specismo o antispecismo: quando lo specismo appare giustificato?*

Abbiamo visto come, il complesso sistema di tutela degli animali combina un'ottica antispecistica spesso di fondo ed aspetti di marcata tutela specistica, con una distinzione di trattamento che, allo stato attuale appare fondata soprattutto su basi utilitaristiche. In tal senso quindi lo *status* particolare dell'animale come soggetto di diritto o come oggetto di diritti, ha assunto spesso connotazioni differenti.

Alcune volte, tuttavia, quando non poggia esclusivamente su considerazioni di tipo utilitaristico, il riferimento specistico appare finalizzato al fine di adattare la tutela alle particolari caratteristiche dell'animale determinate dalla appartenenza ad una determinata specie. In tale prospettiva vanno inquadrati, ad esempio, le indicazioni nella tutela penale per valutare quando il trattamento riservato all'animale sfocia nel maltrattamento (e questo sia nell'art. 544 ter che nell'art. 727) e lo stesso nella disciplina della zootecnia.

Al di là di questo, nei casi di strumenti di tutela riservati a singole specie, l'importante, a mio avviso, è che tale tutela specifica aggiunga un grado superiore di protezione per alcune categorie, senza sottrarre nulla alle altre, fondata su basi scientifiche, con la valutazione delle caratteristiche psicofisiche dell'animale.

Riterrei quindi giustificato solamente quello specismo fondato su basi scientifiche, con una tutela potenziata in relazione ai livelli di senienza dell'animale, valutata sia in funzione del grado di percezione del dolore fisico e, quindi, della sofisticazione del sistema neurologico, sia in relazione al grado di sensibilità psichica dello stesso.

Cosicché, oltre alla disciplina che fonda la propria *ratio* specistica sulle ragioni scientifiche di maggiore vicinanza biologica con l'uomo con di una maggiore capacità dell'animale di percepire tanto

il dolore fisico quanto la sofferenza psicologica, dovrebbe svilupparsi anche uno specismo fondato sulla vicinanza psicologica con l'uomo, che sia in grado di tutelare il sentimento che l'animale nutre nei confronti dell'uomo di riferimento. In tal senso, se ritengo giustificata l'emersione della categoria dell'animale d'affezione, meno giustificate appaiono differenze di status all'interno della stessa specie, come spesso avviene su basi religiose, sociali o culturali.

In tal senso appaiono orientate numerose correnti del pensiero animalista. In base a valutazioni legate al grado di percezione del dolore fisico, possiamo richiamare il progetto Great Ape Project di Cavalieri e Singer, ma anche di Wise e di pensatori, filosofi, antropologi e giuristi, che vorrebbero attribuire diritti soggettivi ed una conseguente personalità giuridica alle grandi scimmie antropomorfe proprio per la loro vicinanza biologica, in termini di genoma, con l'essere umano (che si sarebbe distinto dalle altre specie di primati fra i 5 ed i 6 milioni di anni fa). Con tentativi, non sempre riusciti, di far riconoscere giudizialmente alcuni diritti di libertà (con l'attribuzione del diritto di *Habeas Corpus*).

In ossequio al secondo, ossia della sensibilità alle sofferenze psichiche può menzionarsi la crescente, anche se incerta, disciplina destinata all'animale d'affezione, in particolare ai cani ed ai gatti, non soltanto in relazione al codice penale (ed in particolare con l'art. 2 della legge del 2004 n. 189, che vieta l'utilizzo di cani e gatti per la produzione di vestiario e l'introduzione di simili capi di abbigliamento sul suolo nazionale), ma soprattutto in relazione a quello civilistico, che ha preso spunto dalla Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia del 13 novembre 1987, la quale, considerando che "l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi, ed in considerazione dei particolari vincoli esistenti tra l'uomo e gli animali da compagnia" e che "gli animali da compagnia non sono sempre tenuti in condizioni atte a promuovere la loro salute ed il loro benessere", ha imposto agli Stati firmatari di dotarsi di un adeguato sistema normativo affinché venga punito chi sia causa di inutili

dolori, sofferenze o angosce ad un animale da compagnia e chi lo abbandoni. Coticché nei confronti degli esemplari di queste specie di animali domestici viene sempre più riconosciuto l'aspetto personale della relazione, appunto, affettiva, con l'essere umano, con lo sviluppo di una normativa di grande interesse accompagnata anche da una giurisprudenza che ne ha riconosciuto, sempre con maggiore frequenza, le peculiarità, tanto da spingere la dottrina ad affermare che nei loro confronti ci sia sì un diritto di proprietà da disciplinare, ma anche un diritto personale da salvaguardare. Tanto che nei confronti di questi animali sarebbe in fase di costruzione uno status particolare, nei settori del diritto di famiglia e delle successioni, ma anche nel diritto condominiale, con una giurisprudenza anche relativa al danno interspeciale e al codice del consumo in cui verrebbe messa in evidenza la specificità del rapporto affettivo.

Ma di che tipo di status si tratterebbe? L'animale sarebbe un oggetto dal regime speciale, come affermato esplicitamente in altri codici di modelli a noi vicini, o di un soggetto di diritto, con l'elencazione di alcuni diritti a loro spettanti.

E qui rientriamo nella dialettica fra specismo ed antispecismo in generale, ossia fra antropocentrismo e animalismo. Un terreno minato, in cui, più che i dati, emergono le convinzioni personali per una auspicabile evoluzione della prospettiva. L'animale è, tuttora, e deve rimanere, un oggetto di diritto o è diventato o può diventare un soggetto di diritto? Un dibattito sempre più acceso, che non può certo essere liquidato in due battute. Altrove ho avuto modo di argomentare come, in realtà, a prescindere dalla posizione specistica o antispecistica che si vuole assumere, l'importante è che accanto ad uno statuto dell'animale come bene oggetto di rapporti patrimoniali in fase di progressiva limitazione, si consolidi e prenda sempre più forma e sostanza uno statuto dell'animale che individui interessi propri dell'animale disancorandoli dall'ottica proprietaria ed individuando, con sempre maggiore precisione, interessi autonomi e modi di tutelarli sganciati dall'ottica proprietaria. Solo quando e nei limiti in cui il secondo assumerà valenza principale rispetto al primo potrà

immaginarsi un effettivo ed efficace riconoscimento della personalità dell'animale non umano. Al momento tuttavia, mi sembra più attuale un'operazione volta alla individuazione delle limitazioni alle facoltà dell'uomo nei suoi rapporti con l'animale, costruendo quindi uno statuto dell'animale come *res sui generis*, con, all'interno di tale categoria anche sottocategorie, in funzione del livello di senzienza riconosciuto alle varie specie. E ciò mi sembra, allo stato attuale, assai più proficuo rispetto ad un riconoscimento all'animale non umano di una personalità più che astratta, senza che ne vengano determinate le conseguenze, atteso che il riconoscimento di una personalità per l'animale sulle basi dell'attuale normativa potrebbe non essere, allo stato, garanzia di sua migliore tutela.

Ciò che, a mio avviso, realmente conta, al fine di una protezione dell'animale contro gli abusi dell'uomo, è che il riconoscimento della sua senzienza, poggiando su basi scientifiche, abbia la maggiore estensione possibile, tanto quantitativamente (ossia nella individuazione del maggior numero di ambiti possibili) quanto qualitativamente (ossia con una precisione sempre maggiore e soprattutto con un'opera costante e univoca del legislatore e della giurisprudenza), potendosi immaginare, sin da subito, che le statuizioni concrete ed i principi giurisprudenziali abbiano una maggiore efficacia rispetto alle mere statuizioni di principio di stampo legislativo, quando queste ultime non sono accompagnate dall'effettiva specificazione delle conseguenze giuridiche legate alla loro applicazione. Queste ultime, le regole normative, dovrebbero certo servire come linea guida per la giurisprudenza al fine di costruire progressivamente una disciplina che, nel riconoscere i limiti ai diritti dell'uomo nei confronti dell'animale, individui in modo univoco degli obblighi di comportamento dell'uomo stesso nei confronti dell'animale

che andranno quindi a costituire uno statuto coerente e sempre più completo composto di situazioni giuridiche e di aspettative giuridicamente protette degli animali nei confronti dell'uomo.

ABSTRACT

La descrizione dei rapporti fra l'uomo e gli animali rappresenta, oggi, una tematica che consente di collegare l'attualità aneddotica quotidiana e la disciplina giuridica attraverso le cronache giudiziarie. Nel presente saggio vengono analizzate alcune aree di questa variegata disciplina, distinguendo quelle di tutela comune fra tutte le specie e quelle di disciplina diversificata in funzione di una classificazione fra specie e mettendo in evidenza come, attualmente, le distinzioni di status fra le differenti specie vengono tuttora prevalentemente effettuate in funzione dell'utilità che ciascuna rappresenta per l'uomo e non già, come auspicato, in funzione delle sue caratteristiche di sensibilità, ossia della capacità di sopportare sofferenze fisiche e psicologiche.

The description of the relationship between mankind and animals represents a topic able to link daily life and legal rules by the mean of judicial chronicles. In this paper the author analyses some of the areas of this complex discipline, distinguishing between areas of rules common to all species of animals and areas of divergent regulation, and pointing out how, at his actual decree of deployment, the diversity between the status of the different species are still most of the times based on the different utility which the species have for the human beings and not, as wishful, on the level of sentience of the specie, which corresponds to his capacity to bear physical and psychologic sufferance.